



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA e DONNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2013

Abrogazione dell’articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacali

ONOREVOLI SENATORI. - A poche settimane dalla sottoscrizione dell'accordo del 28 giugno 2011, che sanciva le regole della rappresentatività tra Confindustria e sindacati confederali, il governo Berlusconi approfittava della situazione di emergenza economica per inserire all'interno di un provvedimento di estrema urgenza e su cui il Parlamento non aveva che una limitatissima possibilità di intervento, il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, una disposizione che di fatto sconfessava l'accordo appena raggiunto.

L'articolo 8 del citato decreto recita:

«1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.

2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione

delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:

a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;

b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;

c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;

d) alla disciplina dell'orario di lavoro;

e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.

2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato

approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.

3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, le parole: "e la normativa regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate" sono sostituite dalle seguenti: "la normativa regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicati";

b) dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis) condizioni di lavoro del personale"».

È chiaro come una tale disposizione abbia inciso sia sui criteri di rappresentatività delle associazioni sindacali e sia sulla gerarchia delle fonti collettive, contravvenendo ai principi dell'articolo 39 della Costituzione, con il rischio di lacerare le norme sulla relazione dei contratti di lavoro e dei rapporti industriali, oltre che a porsi in totale contrasto con le norme comunitarie che, diversamente, impongono la parità di trattamento fra organizzazioni sindacali.

Così facendo, l'esecutivo ha voluto invadere la sfera negoziale a cui l'accordo del 28 giugno 2011 voleva dare risalto, imponendo, con una norma di legge, un principio di rappresentatività svincolato da quello concordato fra le parti, riconoscendo maggiore forza alla contrattazione cosiddetta di «prossimità», che in questo modo può operare in deroga sia alla legislazione vigente che a quanto stabilito dal contratto nazionale.

È stata infatti introdotta per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano la possibilità di una deroga generalizzata ed illimitata ai diritti minimi stabiliti per legge. Non sarà più necessario stipulare un accordo di estensione nazionale, ma in ogni porzione di territorio, anche piccolissima,

e perfino in ogni singola azienda, diventa lecito ciò che fino a ieri non era consentito, travolgendo o eliminando garanzie acquisite in passato.

Ma il punto forse più grave della norma è la previsione della possibilità di stipulare accordi in deroga alla legge anche per quanto concerne la cessazione del rapporto di lavoro, visto che il testo normativo riferisce espressamente di intese sindacali che abbiano ad oggetto le «conseguenze» del recesso dal rapporto stesso.

I «vincoli di scopo» che dovrebbero assicurare un uso ben delimitato delle norme sono del tutto aleatori. Gli accordi stipulati in base ad essa, infatti, sarebbero ammissibili solo se finalizzati «alla maggiore occupazione» ed alla «crescita dell'occupazione».

È ovvio tuttavia che espressioni così ampie e generiche non possono che essere fonte, nel migliore dei casi, di controversie, nel peggiore, di veri e propri abusi.

Non a caso, il vero scopo dell'emanazione di tale norma era dare copertura legale agli accordi stipulati dalla FIAT con CISL e UIL in deroga al contratto nazionale di lavoro: accordi che, come quello sullo stabilimento di Pomigliano d'Arco, erano stati giustificati prospettando una sicura ripresa della produzione e l'aumento dell'occupazione e che invece a tutt'oggi si sono risolti in una drastica riduzione di personale, in una diminuzione delle garanzie delle maestranze rimaste e delle rappresentanze sindacali.

Insomma, l'approvazione di questa norma aveva fin dall'inizio l'obiettivo di incidere in modo sostanziale sulle future modalità con le quali portare avanti le relazioni industriali in Italia: da una parte essa è finalizzata ad indebolire l'azione dei sindacati, attraverso la prevalenza degli accordi di prossimità, dall'altra, ha di fatto dato l'avvio alla stagione dei tentativi di smantellamento delle garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori, che ha poi portato allo stravolgimento dell'articolo 18 da parte della legge Fornero.

E tutto ciò proprio nel bel mezzo di una crisi mondiale, quando la necessità di punti saldi e di tutele è maggiormente sentita dai lavoratori.

Per tutte queste motivazioni con l'articolo unico del presente disegno di legge si intende abrogare l'articolo 8 della legge 13 agosto 2011, n. 138.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

